



REPUBBLICA ITALIANA

22474.18

C. I.

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE	Presidente
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere - Rel.

Fallimento

Ud. 21/06/2018 CC
Cron. 22474
R.G.N. 24836/2013

ha pronunciato

ORDINANZA

sul ricorso 24836/2013 proposto da:

Autolux S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in

giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Banca Popolare di Vicenza Soc. Coop. per Azioni, Fallimento Autolux S.r.l.;

- intimati -

ges
1222
2018

avverso la sentenza n. 2311/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO

FATTI DI CAUSA

1. — Con sentenza del 7 ottobre 2013 la Corte di appello di Venezia respingeva il reclamo proposto da Autolux s.r.l. avverso la sua dichiarazione di fallimento.

2. — La pronuncia è stata impugnata per cassazione dalla stessa società, che ha fatto valere due motivi. Il ricorso è stato notificato alla curatela e al creditore istante, Banca Popolare di Vicenza, i quali non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 137, 149, 154, 156, 160 c.p.c., dell'art. 1 l. n. 53/1994 e dell'art. 15 l. fall.. La ricorrente ripropone, nella presente sede, l'eccezione, già svolta avanti al Tribunale e alla Corte di appello, vertente sull'inesistenza della notificazione dell'istanza di dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto del Tribunale di Verona: notificazione eseguita, ai sensi della l. n. 53/1994, dall'avv. Michele Croce, che era un mero domiciliatario del procuratore della Banca Popolare di Vicenza.

Il motivo non è fondato.

Il dato dell'inesistenza giuridica della notificazione è irretrattabile, in quanto coperto da giudicato interno. Nondimeno, l'affermazione della Corte di appello, secondo cui, pur in presenza della suddetta inesistenza, la costituzione dell'odierna ricorrente avrebbe avuto effetto sanante, sebbene *ex nunc*, appare giuridicamente corretta (in senso conforme, con riferimento a ipotesi di inesistenza della notifica del ricorso

per cassazione, infatti: Cass. 7 aprile 2009, n. 8377; Cass. 17 maggio 2005, n. 10358; Cass. 27 gennaio 1996, n. 620). Nel caso in esame, la sanatoria non retroattiva della costituzione in giudizio della debitrice poi dichiarata fallita non ha prodotto effetti invalidanti sull'ulteriore corso del giudizio, dal momento che, a seguito della detta costituzione, il giudice delegato ha provveduto a fissare una nuova udienza nel rispetto del termine di quindici giorni di cui all'art. 15, comma 3, l. fall..

2. — Il secondo mezzo lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c.. Assume l'istante che avrebbe errato la Corte di merito a condannarla alla rifusione delle spese in favore di una parte che non si era costituita in giudizio.

Il motivo è fondato, essendo rimasta la curatela contumace nel giudizio di reclamo.

La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio con riferimento al capo relativo alle spese processuali.

3. — Tenuto conto che la ricorrente è soccombente con riferimento a un motivo e vittoriosa rispetto all'altro, le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il secondo motivo e rigetta il primo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al capo delle spese processuali e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 21 giugno 2018.

Il Presidente

